

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL NOME
E DEL LOGO ALLE ATTIVITA' RICETTIVE E DI RISTORAZIONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 8 AGOSTO 2006 N. 24

Indice	pag. n.
Premessa...	3
Art. 1 Ambito territoriale di riferimento	3
Art. 2 Campo di Applicazione	4
Art. 3 Attività Beneficiarie	4
Art. 4 Condizioni per la concessione dell'emblema	5
Art. 5 Gestione Integrata di attività diverse.....	5
Art. 6 Requisiti Obbligatorî	5
Art. 7 Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica.....	5
Art. 8 Piano di miglioramento	6
Art. 9 Valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica contenuti nel piano di miglioramento.....	6
Art. 10 Classificazione di merito	8
Art.11 Rilascio della concessione	8
Art.12 Durata della concessione	8
Art.13 Onerosità della concessione	8
Art.14 Modalità di utilizzo dell'emblema e della denominazione del Parco	9
Art.15 Convenzione ed obblighi del concessionario	9
Art.16 Azioni di informazione, promozione e supporto dell'ente gestore dell'area protetta ...	11
Art.17 Istruttoria Tecnica per il rilascio della concessione	11
Art.18 Meccanismi di controllo.....	11
Art.19 Inadempimenti e sanzioni.....	12
Art.20 Uso non autorizzato	12
Art.21 Norma Transitoria	12

Allegati:

1.1 Requisiti Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

1.2 Requisiti Campeggi

1.3 Requisiti Agriturismi

1.4 Requisiti Ristoranti

1.5 Schema convenzione di concessione

1.6 Richiesta di concessione d'uso del marchio

Allegato A : marchio per la classe di merito n.1

Allegato B : marchio per la classe di merito n.2

Allegato C : marchio per la classe di merito n.3

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA E DELLA DENOMINAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA ALLE ATTIVITA' RICETTIVE E DI RISTORAZIONE

PREMESSO CHE:

- a) La Legge n.394/1991 ed in particolare l'art.14 comma 4 prevede che "l'Ente Parco" – per le finalità di promozione e sviluppo delle attività socio- economiche locali che rispettino le esigenze di conservazione e valorizzazione dell'ambiente, "può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome ed emblema a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco";
- b) Il presente regolamento, emanato in attuazione del regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga approvato con atto consiliare n. in data 8 agosto 2006, stabilisce principi e standard per la concessione d'uso dell'emblema e della denominazione dell'Ente Parco, finalizzati alla promozione delle attività economiche del territorio che si impegnano a tutelare l'ambiente ed a valorizzare le tradizioni locali in coerenza con le finalità istituzionali del Parco;
- c) Al fine di promuovere e sostenere le produzioni, attività e servizi presenti all'interno del Parco nonché di migliorare la qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse ivi sussistenti, l'Ente Parco ha aderito, tramite stipula di apposita convenzione in data 29 luglio 2005, al progetto "marchi d'area" presentato da Italia Lavoro s.p.a., giusta approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione, avente come obiettivo la realizzazione di nuovi modelli sperimentali finalizzati all'incremento dell'occupazione nel settore della produzione, tracciabilità e diffusione dei prodotti, servizi e attività locali;
- d) In esecuzione degli obiettivi prefissati nel progetto "Marchi d'Area" summenzionato, con la concessione d'uso del nome e del logo, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si fa garante nei confronti dell'utente-consumatore del legame dei prodotti, servizi ed attività con il territorio.
- e) Le attività ricettive e di ristorazione debbono, pertanto, essere in possesso di precipui requisiti di qualità che soddisfino :
 - 1) esigenze di sostenibilità ambientale in relazione sia all'ecosistema globale sia alla specificità del territorio del Parco;
 - 2) esigenze di sostenibilità sociale ed economica sia dell'utente-fruttore sia della comunità locale;
 - 3) esigenze di miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi erogati;

Art.1 Ambito territoriale di riferimento

1.L'ambito territoriale di riferimento nel quale deve avere sede la struttura ricettiva o di ristorazione per la quale si richiede la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco comprende l'intero territorio dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel perimetro del Parco.

2. E' fatta salva la facoltà per l'Ente Parco di concedere il proprio emblema e denominazione ai soggetti pubblici e/o privati che con l'Ente hanno stipulato ovvero stipulano il Patto di Associazione.

Art 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione del regolamento quadro specificato in premessa, disciplina la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco per l'attività di ristorazione e per l'attività ricettiva in strutture alberghiere, extralberghiere ed agriturismi classificati in base alle vigenti leggi Regione Abruzzo, Marche e Lazio.

2. La concessione avviene a favore del soggetto che gestisce l'attività in relazione ad una specifica struttura per la quale viene richiesta. La concessione, inoltre, non può intendersi estesa alle attività condotte dallo stesso soggetto in altra struttura né da soggetti terzi all'interno della stessa struttura.

3. Nel caso di strutture ricettive o agriturismi in cui sono svolte sia l'attività ricettiva sia la ristorazione, la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco è rilasciata separatamente per le due attività.

Art.3 Attività beneficiarie

1. Per le attività di cui all'allegato 1.1 "Strutture Ricettive alberghiere e extralberghiere classificate in base alle Leggi Regionali Abruzzo, Marche e Lazio" la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico, che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione, nonché altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili.

2. Per tali attività, il possesso da parte del soggetto richiedente dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica oppure di un sistema di gestione ambientale (S.G.A) certificato UNI EN ISO 14001 ovvero registrato Emas, assolve automaticamente i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica. La relativa struttura è pertanto inserita nella classe 3 delle classi di merito identificate dall'art. 10 del presente regolamento.

3. Per le attività di cui all'allegato 1.2 "Campeggi", la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è riferita alla gestione di aree per campeggio e sosta caravan, alla eventuale fornitura di servizi accessori ed alla specifica struttura per la quale viene inoltrata apposita domanda di concessione d'uso dell'emblema del Parco.

4. Per tali attività, il possesso da parte del soggetto richiedente dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica ovvero di un sistema di gestione ambientale (S.G.A) certificato UNI EN ISO 14001 oppure registrato Emas, assolve automaticamente i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica. La relativa struttura è pertanto inserita nella classe 3 delle classi di merito identificate dall'art 10 del presente regolamento.

5. Per le attività di cui all'allegato 1.3 "Agriturismi" la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è riferita alla gestione ed ai servizi di ristorazione ed è relativa alla specifica struttura in cui l'attività è svolta e per la quale viene richiesta.

6. Per tali attività, il possesso da parte del soggetto richiedente dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica ovvero di un sistema di gestione ambientale (S.G.A) certificato UNI EN ISO 14001 oppure registrato Emas, assolve automaticamente i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica. La relativa struttura è pertanto inserita nella classe 3 delle classi di merito identificate dall'art 10 del presente regolamento.

7. Per le attività di cui all'allegato 1.4 "Ristoranti" la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è relativa alla specifica struttura in cui l'attività viene svolta e per la quale si inoltra apposita richiesta di concessione d'uso dell'emblema del Parco.

Art.4 Condizioni per la concessione dell'emblema

1. Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti, oltre ai requisiti di cui all'art.4 del regolamento quadro richiamato in premessa, devono, a pena di inammissibilità, dimostrare per l'attività per la quale si richiede l'uso dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il possesso, al momento della richiesta, dei requisiti di seguito indicati:

- a) requisiti obbligatori di cui all'art.6.
- b) requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica come specificato dall'art.7.

2. Il possesso dei requisiti dovrà avvenire attraverso la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e produzione di perizia rilasciata per il fabbricato da tecnico abilitato.

3. I soggetti richiedenti sono tenuti, a pena di inammissibilità della richiesta di concessione, a presentare un piano di miglioramento ai sensi dell'art.8.

4. La istanza per la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga deve essere presentata esclusivamente secondo i modelli predisposti dall'Ente ed allegati al presente regolamento.

Art.5 Gestione integrata di attività diverse

Nel caso in cui l'attività ricettiva sia integrata con l'esercizio dell'attività di ristorazione, per ciascuna delle attività va verificato sia il possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7 sia l'osservanza dell'obbligo di presentazione del piano di miglioramento di cui all'art.8.

Art.6 Requisiti obbligatori

1. Oltre alle condizioni prescritte nell'art.4 del regolamento quadro per la concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che qui si intendono integralmente richiamate seppur non trascritte, il soggetto richiedente deve possedere alla data della domanda i seguenti ulteriori requisiti:

- a) la struttura sede dell'attività deve essere in regola con la normativa edilizia vigente nonché con le leggi vigenti per le zone sismiche e la normativa nazionale e comunale per la installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisivi;
- b) Il soggetto richiedente deve possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla legge, ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta e dell'utilizzo della struttura in cui l'attività medesima è esercitata;
- c) L'attività commerciale, agricola o di altra natura deve essere esercitata nei limiti e nelle forme prescritte dalla legislazione di settore a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'attività stessa.
- d) L'attività deve essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nella legge n.394/1991, nel d.PR 5 giugno 1995, negli strumenti di programmazione, pianificazione e regolamentazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nel regolamento quadro in premessa specificato nonché osservare le direttive impartite dall'Ente Parco per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale esistente.

Art.7 Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica

1. I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi all'adozione, da parte del soggetto richiedente la concessione dell'emblema, di misure volte a migliorare la sostenibilità

ambientale, economica e sociale dell'attività, in relazione all'ambiente globale e locale, alla specificità del territorio del Parco ed alla comunità locale.

2. Per le diverse tipologie di attività sono determinati, negli allegati 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, gli elenchi dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica.

3. Il soggetto richiedente, al fine di ottenere la concessione dell'emblema e denominazione del Parco, deve possedere, alla data di presentazione della domanda, almeno uno dei requisiti prescritti per ciascuna delle aree tematiche relative alle singole tipologie di attività così come specificato negli allegati 1.1,1.2,1.3.,1.4..

4. Il possesso della soglia minima per ottenere la concessione così come indicato al comma che precede, attribuisce al soggetto richiedente la collocazione dell'attività per la quale viene formulata l'istanza alla classe n.1.

Art.8 Piano di miglioramento

1. Il soggetto richiedente la concessione deve redigere, a pena di inammissibilità della richiesta, un "Piano di miglioramento" nel quale sia previsto, con scadenze temporali stabilite nell'arco di tempo del triennio di concessione dell'emblema, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli attestati all'atto della richiesta di concessione. La durata del "Piano di miglioramento" è di tre anni.

2. Il "Piano di miglioramento" deve prevedere di realizzare almeno tre ulteriori requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica per ciascuna area tematica relativa alla tipologia di attività esercitata in modo tale che comunque allo scadere del Piano risulti un punteggio totale attribuibile a tali requisiti maggiore di quello di partenza e che abilita il passaggio dell'attività ad una classificazione superiore.

3. I requisiti di qualità di cui al comma 2 che precede, devono inderogabilmente, pena la revoca della concessione, raggiungersi entro le scadenze temporali prefissate dal soggetto richiedente nel piano di miglioramento e comunque, entro e non oltre ciascun anno decorrente dalla data di stipula della convenzione di concessione, il soggetto istante deve perseguire almeno uno degli anzidetti requisiti .

4. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di miglioramento, nelle scadenze temporali suindicate, è condizione necessaria per l'utilizzo dell'emblema e della denominazione del Parco nonché per il rinnovo della concessione.

5. La verifica dell'attuazione del Piano avviene in maniera congiunta Ente Parco – concessionario, sulla base di una relazione finale predisposta dal concessionario, entro 60 giorni dal termine del Piano stesso, al fine di poter procedere in ordine ad una valutazione conclusiva. L'Ente Parco procede, altresì, a verifiche congiunte, intermedie ovvero alla scadenza di ciascuno dei tre anni previsti per la durata della concessione, rispetto alla valenza triennale del Piano al fine di pervenire al soddisfacimento dei comuni interessi delle parti. E' in facoltà dell'Ente Parco affidare ad un soggetto terzo le attività di verifica del piano di miglioramento di che trattasi.

Art.9 Valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica contenuti nel piano di miglioramento

1. La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica che il soggetto richiedente mira a conseguire nei modi e nei termini che devono essere specificati nel piano di miglioramento avviene mediante la verifica della obiettiva realizzabilità degli stessi e dell'attribuzione di punteggi finalizzati ad individuare l'attività nella classificazione di cui all'art. 10.

Alberghi, Country house, Ostelli, Case per ferie, Rifugi

Area tematica		
AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE		
AREA 2 SERVIZI TURISTICI		
AREA 3 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI		
AREA 4 TRASPORTI E VIABILITA'		
AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE		
AREA 6 AGEVOLAZIONI PER LA COMUNITA' LOCALE		

B&B, affittacamere, appartamenti per vacanze

Area tematica	
AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE	
AREA 2 SERVIZI TURISTICI	
AREA 3 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI	
AREA 4 TRASPORTI E VIABILITA'	
AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	
AREA 6 AGEVOLAZIONE PER LA COMUNITA' LOCALE	

Campeggi

Area tematica	
AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE	
AREA 2 SERVIZI TURISTICI	
AREA 3 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI	
AREA 4 TRASPORTI E VIABILITA'	
AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	
AREA 6 AGEVOLAZIONE PER LA COMUNITA' LOCALE	
AREA 7 TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI	

Agriturismi

Area tematica	
AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE	
AREA 2 SERVIZI TURISTICI	
AREA 3 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI	
AREA 4 TRASPORTI E VIABILITA'	
AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	
AREA 6 AGEVOLAZIONE PER LA COMUNITA' LOCALE	
AREA 7 TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI	
AREA 8 ATTIVITA' PRODUTTIVE	

Ristoranti

AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE	
AREA 2 SERVIZI TURISTICI	
AREA 3 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI	
AREA 4 TRASPORTI E VIABILITA'	
AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	
AREA 6 AGEVOLAZIONI PER LA COMUNITA' LOCALE	
AREA 7 PRODOTTI AGROALIMENTARI	

Art.10 Classificazioni di merito

1.E' prevista una classificazione di merito progressiva commisurata al numero di requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica che il soggetto richiedente possiede alla data della domanda presentata ovvero raggiunge in forza del piano di miglioramento di cui all'art.8 che precede.

2. La classificazione viene aggiornata alla scadenza della durata triennale della concessione rilasciata previa verifica dei risultati conseguiti e della permanenza delle condizioni abilitanti l'utilizzo dell'emblema e della denominazione dell'Ente Parco..

3.. La classificazione prevede :

3.1. In relazione alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (Alberghi, Country house, Ostelli, Case per ferie, Rifugi, B&B, Affittacamere e appartamenti per vacanze) di cui all'allegato 1.1.

a) Numero requisiti fino a 30 : Appartenenza Classe 1

b) Numero requisiti da 31 a 60 : Appartenenza Classe n.2

c) Numero requisiti oltre 61 : Appartenenza Classe n.3

4.A seconda della classificazione di merito ottenuta viene concesso l'uso dell'emblema e della denominazione del Parco oltre all'attribuzione, come indicato dall'art.14, di un camoscio per la classe n. 1, di due camosci per la classe n.2 e di tre camosci per la classe n.3.

Art.11 Rilascio della concessione

I soggetti richiedenti la concessione dell'emblema acquisiscono il diritto all'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione ed a seguito di stipula di apposita convenzione con il Parco di cui all'art.15.

Art.12 Durata della concessione

La concessione dell'emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha durata triennale a far data dalla stipula della convenzione di concessione ed è rinnovabile previa richiesta del concessionario, verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento.

Art.13 Onerosità della concessione

1.In forza di quanto previsto nell'art. 7 del regolamento quadro in premessa specificato, il concessionario deve versare all'Ente Parco, in sede di stipula della convenzione, un corrispettivo per la concessione che viene di seguito predeterminato secondo il volume del fatturato relativo alla attività nel triennio antecedente la presentazione della domanda

Attività	<i>Fatturato aziendale medio dell'ultimo triennio in Euro</i>				
	fino a 20.000,00	da 20.000,00 a 35.000,00	Da 35.000,00 a 70.000,00	da 70.000,00 a 150.000,00	oltre 150.000,00
Diritto-Contributo annuo	€ 100,00	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00

2.Tali importi sono da intendersi al netto di IVA (20%).

3.Il pagamento del corrispettivo dovuto, avviene contestualmente alla firma della Convenzione e, successivamente, con cadenza annuale;

4.L'entità del corrispettivo è aggiornata annualmente dalla Giunta Esecutiva dell'Ente Parco;

Art.14 Modalità di utilizzo dell’emblema e della denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

1.L’emblema e la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga devono essere utilizzate nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente regolamento nonché del regolamento quadro in premessa specificato.

2.L’emblema deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che sono indicate dal Parco. In particolare, per le attività che sono state inserite in classe di merito 1 può essere utilizzato unicamente il marchio con la lettera A nell’allegato A; per le attività che sono state inserite nella classe di merito n.2 può essere utilizzato unicamente il marchio indicato con la lettera B; per le attività che sono state inserite nella classe n.3 può essere utilizzato unicamente il marchio indicato con la lettera C.

3.E’ vietato esporre, propagandare o comunque utilizzare in alcun modo riproduzioni dell’emblema del Parco anche solo parzialmente difformi rispetto alle indicazioni di cui al comma precedente del presente articolo.

4.A fronte dell’utilizzo di riproduzioni come sopra difformi, l’Ente procede a diffidare il concessionario dal porre fine immediatamente e comunque non oltre quindici giorni , a tale utilizzo.

5.Il Parco si riserva comunque, in presenza di preventiva richiesta da parte del soggetto interessato, di valutare eventuali modalità di utilizzo dell’emblema non rispondenti alle indicazioni predette.

6.Il concessionario può utilizzare l’emblema esclusivamente per promuovere l’attività da esso esercitata e per la quale la concessione è stata ottenuta.

7.Il concessionario non può utilizzare l’emblema:

- per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
- per promuovere strutture diverse da quelle indicate come sede dell’attività per il quale la concessione è stata rilasciata;
- per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
- per promuovere eventuali attività condotte da terzi all’interno della struttura.

8.L’emblema, a richiesta dell’interessato e previa autorizzazione dell’Ente Parco, può essere utilizzato mediante l’applicazione dello stesso sul vestiario del personale addetto all’attività per la quale è chiesta la concessione.

Art.15 Convenzione ed obblighi del concessionario

1.La convenzione disciplina, in attuazione del presente regolamento nonché del regolamento quadro di cui in premessa, le caratteristiche della concessione, i diritti e gli obblighi conseguenti e le caratteristiche grafiche di utilizzo dell’emblema.

2.Nella convenzione sono esplicitamente previsti gli obblighi del concessionario, che si impegna a non usare l’emblema e/o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga :

- a. per scopi contrari alla legge;
- b. in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell’Ente Parco o, comunque, per scopi confliggenti con la preservazione dell’ambiente naturale.
- c. Per contraddistinguere prodotti o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
- d. In azioni pubblicitarie e promozionali non preventivamente approvate dall’Ente parco;
- e. Alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;

- f. In modo che ne possa derivare danno o discredito al Parco o alla sua immagine ovvero pregiudizio ai danni del consumatore.
- g. Quale propria ragione commerciale o parte di essa.

3. Il concessionario si obbliga altresì:

- a. A non dare in concessione o subconcessione l'emblema o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a soggetti terzi sotto qualunque forma o denominazione.
- b. A non depositare marchi o contrassegni propri in tutto o in parte confondibili con l'emblema o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
- c. Ad operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività e ad standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio secondo il Piano di cui al precedente art.8.
- d. A non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
- e. A promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, una immagine di qualità del Parco.
- f. A tenersi aggiornato circa le attività svolte nel Parco e, in particolare, sulle iniziative dell'Ente relativamente alla promozione del sistema turistico, impegnandosi a prestare, per quanto possibile, un'attività di partecipazione.
- g. A rendere disponibile ai propri utenti e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e divulgativa, sull'impatto ambientale, sociale ed economico dell'attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell'ottenimento della concessione dell'emblema, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. Le caratteristiche di tale informazione e il carico degli oneri della realizzazione sono definite dalla convenzione di concessione.
- h. A rendersi disponibile a fornire informazione sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale della stessa ed alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dal Parco.
- i. Ad individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali l'emblema e/o denominazione è stato concesso e che curi i rapporti con il parco.
- j. Ad utilizzare per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, materiali promozionali) contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità del parco e del presente regolamento.
- k. Ad assicurare, nell'esercizio dell'attività, la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale informativo relativo al Parco, nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nell'ambito territoriale di riferimento dell'emblema (ad esempio, informazione sui musei, eventi etc.) e che siano concessionarie dell'emblema del parco.

4. Oltre a ciò, la convenzione contiene:

- a) il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l'uso della denominazione e dell'emblema;
- b) le modalità di utilizzazione grafica della denominazione e dell'emblema anche ai fini della promozione del Parco;

- c) la procedura da applicare nei casi di inadempienze da parte del concessionario riportato all'art.19;
- d) il termine di scadenza e le procedure per il rinnovo della concessione;

Art.16 Azioni di informazione, promozione e supporto dell'ente gestore dell'area protetta

1. Il Parco contribuisce ad informare i concessionari, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, circa le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo all'interno del Parco nonché dei progetti, delle iniziative e dei servizi forniti dallo stesso.

2. Il Parco pubblicizza le attività che hanno ottenuto la concessione dell'emblema mediante strumenti di comunicazione a disposizione ed in particolare:

- realizzando una banca dati di tali attività disponibile sul sito internet del Parco;
- nell'ambito di iniziative, attività e progetti svolti dal Parco.

Art.17 Istruttoria tecnica per il rilascio della concessione

1. La concessione all'utilizzo dell'emblema e della denominazione viene rilasciata dal Direttore del Parco entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L'istruttoria procedimentale delle richieste nonché la verifica del possesso dei requisiti necessari – da effettuarsi secondo modalità endoprocedimentale con il soggetto interessato ai sensi della vigente disciplina di legge – viene effettuata dal responsabile del procedimento, nominato dal Direttore nell'ambito del Servizio competente.

2. La procedura per il rilascio della concessione prevede, in particolare, le seguenti fasi:

- istruttoria delle domande di concessione d'uso dell'emblema e della denominazione del Parco;
- valutazione del Piano di miglioramento;
- predisposizione della convenzione di cui all'art.15 – il cui schema è approvato contestualmente all'atto di concessione – tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il soggetto richiedente la concessione;
- (nel caso di rinnovo) verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.

3. L'Ente Parco provvede a redigere apposito manuale di gestione delle procedure di cui al comma 2 che precede, relative alle modalità di rilascio della concessione, alle operazioni di verifica, alla comminatoria delle sanzioni, al rinnovo della ripetuta concessione.

Art. 18 Meccanismi di controllo

1. Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario deve mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata ovvero rinnovata nonché consentire al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di effettuare gli eventuali controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti anche con l'accertamento "in loco" mediante accesso diretto alle strutture ricettive e/o di ristorazione.

2. L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga può demandare il sistema di controllo di cui al comma che precede anche ad un soggetto terzo. In tale caso, il concessionario è obbligato a consentire al soggetto terzo, preposto dal Parco per attuare il sistema di controllo, l'accesso diretto alle strutture.

Art.19 Inadempimenti e sanzioni

1. In caso di violazioni del presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nel regolamento quadro, il Parco, oltre alle sanzioni di cui alla legge n.394/1991 e s.m.i., può adottare le seguenti misure:

- a) Per gravi inadempimenti specificati al seguente punto 19.1 lett.c), il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione. La revoca della concessione comporta, per l'ex concessionario, la perdita del diritto all'uso della denominazione e dell'emblema del Parco ed il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale in cui l'emblema stesso o la denominazione compaiano. Il concessionario è altresì estromesso dal circuito promozionale del parco.
- b) In tutti gli altri casi di inadempimento rispetto agli obblighi previsti nel presente regolamento, nel regolamento quadro e nella convenzione, il Parco provvede a darne comunicazione al concessionario intimando a quest'ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può superare i trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida. Scaduto tale termine e perdurando l'inadempienza, il Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione.
- c) Ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 19.1 si ritengono inadempimenti gravi:
 - a) non aver rispettato gli impegni di cui al punto 15.1 lett. a,b,c,d,e,f,g;
 - b) non aver rispettato gli impegni di cui al punto n.15.3 lettere .a,b).

Art.20 Uso non autorizzato

Nel caso di uso non autorizzato della denominazione e/o emblema del Parco, fatte salve le sanzioni di cui alla legge n.394/1991 e s.m.i., l'Ente Parco intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione o l'emblema del Parco.

Art.21 Norma Transitoria

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano per lo svolgimento dell'attività ricettiva ovvero di ristorazione o per la promozione di dette attività, la denominazione e/o l'emblema del Parco senza autorizzazione, devono presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità stabilite dall'art.8.

In caso contrario, decorsi tre mesi, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 20 che precede.

Allegato 1.1 – Strutture Ricettive alberghiere e extralberghiere classificate in base alle Leggi Regionali di Abruzzo, Marche e Lazio - Alberghi, Country House, Ostelli, Case per Ferie, Rifugi, B&B, Affittacamere ed Appartamenti per vacanze

AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1.1 Adozione di criteri di bioedilizia per le strutture							
Utilizzo di arredi e materiali tradizionali e naturali							
Riduzione e limitazione dei campi elettromagnetici (impianto elettrico stellare con disgiuntori)							
Utilizzo nei nuovi interventi edilizi e nei recuperi di materiali certificati o accompagnati da ecobilancio							
Ecobilancio: alto livello di durabilita' e manutenibilita' dell'organismo edilizio							

1.2 Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture							
Rispetto dello stile architettonico locale							
Utilizzo di materiali naturali locali							
Mitigazione dell'impatto visivo delle strutture e delle insegne							
Ombreggiatura dei parcheggi realizzata con alberature							
Utilizzo di essenze autoctone nel verde esterno e di facciata							

1.3 Contenimento dell'occupazione di suolo e dell'impermeabilizzazione dei terreni							
Parcheggi confinanti in aree dedicate (preferibilmente non ad immediato contatto con la struttura)							
Utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni negli spazi scoperti o limitazione delle pavimentazioni impermeabili							

1.4 Qualità degli ambienti							
Inquinamento elettromagnetico							
Inquinamento elettromagnetico naturale: indagine biologica							
Inquinamento elettromagnetico artificiale: assenza di autorimesse interrato sulla verticale delle camere da letto.							
Inquinamento acustico							
Adozione di siepi per l'assorbimento acustico esterno							
Murature e porte con isolamento acustico >45 Db							
Inquinamento luminoso							
Uso di pergole o rampicanti per l'ombreggiamento estivo							
Adozione di camini e di luce nei locali non correttamente esposti o privi di aperture							
Illuminazione esterna a basso inquinamento luminoso							
Sensori per lo spegnimento automatico delle luci esterne							
Qualità dell'aria							
Utilizzo di deumidificatori e/o depuratori							
Sistemi di ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti chiusi							
Mantenimento di un corretto livello di temperatura e umidità relativa dell'aria							
Analisi periodica della qualità dell'aria interna per l'igiene e la salute degli occupanti (VOC, radon)							
Contenimento dell'inquinamento acustico							
Utilizzo di sottofondi musicali non invasivi e adeguati ai siti							
Presenza di barriere antirumore ecocompatibili							
Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per controllare il rumore prodotto da macchinari							

1.5 risparmio energetico	
Isolamento termico della struttura	
Impianto di riscaldamento dotato di dispositivi di regolazione automatica e termostatica	
Isolamento termico dell'impianto di riscaldamento	
Circolazione dell'aria davanti ai termosifoni	
Inserimento di un pannello isolante dietro i radiatori posti su una parete esterna	
Chiusura razionale delle valvole termostatiche	
Installazione di pompe di calore per acqua calda, riscaldamento o condizionamento	
Utilizzo di biomasse legnose, metano, Biodiesel o Gpl	
Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura	
Installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per l'integrazione dell'impianto di riscaldamento	
Caldaia di riscaldamento a condensa ed a temperatura variabile	
Almeno il 70% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari utilizzati per l'attività hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE	
Utilizzo di elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 2003/66/EC)	
Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)	
Gli impianti di condizionamento devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della Direttiva 2002/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi aria-acqua acqua-acqua o con una capacità superiore a 12kW)	
Almeno il 60% di tutte le lampadine installate deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE	
Isolamento termico dei serramenti	
Dispositivo di spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento	
Installazione di un limitatore di carico massimo sull'impianto termico	
Lavastoglie e lavatrice allacciate direttamente al circuito dell'acqua calda	

1.6 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Parte dell'energia elettrica proviene da fonti di energia elettrica attraverso l'autoproduzione o l'acquisto (impianti fotovoltaici, impianti solari termici, ecc.)	
---	--

1.7 Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico

Impianti per raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche	
Separazione delle acque grigie (lavandini, lavatrici) da quelle nere (WC)	
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti	
Cassette di scarico a flusso regolabile	
Utilizzo di sistemi di irrigazione localizzata piuttosto che di sistemi a pioggia	
Aeromiscelatori e arresto automatico per rubinetti	
Regolazione dei sistemi di innaffiamento automatico senza spreco di acqua	

1.8 Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche e non biodegradabili

Impiego di detersivi biodegradabili	
Uso di carta igienica e asciugamani di carta riciclata, di carta sbiancata senza cloro	
Uso di detersivi e disinfettanti ai soli locali ne necessitano per motivi sanitari	
Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle piscine che utilizzino il quantitativo minimo necessario ad assicurare l'igiene	
Utilizzo di asciugamani di stoffa in rotolone autobloccante nei bagni comuni	
Utilizzo di carta igienica e salviette di carta ecologica	
Cambio asciugamani solo su richiesta del cliente	

1.9 Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti e reflui	
Separazione dei rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e smaltimento offerto dall'amministrazione locale	
Raccolta differenziata degli oli e dei grassi alimentari usati e consegna ai consorzi autorizzati allo smaltimento	
Utilizzo, ove possibile, di vuoti a rendere o contenitori riutilizzabili per alimenti e bevande	
Non utilizzo di confezioni monoporzione	
Non utilizzo di piatti e posate "usa e getta" o utilizzo degli stessi se prodotti in materiale biodegradabile	
Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti	

AREA 2 SERVIZI TURISTICI

Organizzazione di iniziative culturali	
Presenza di aree verdi attrezzate per bambini	
Percorso sportivo e/o ricreativo attrezzato	
Maneggio	
Organizzazione di trekking a piedi e/o passeggiate	
Organizzazione di escursioni in bicicletta	
Noleggio di bici, sci da fondo, racchette da neve	

AREA 3 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI

Bagni accessibili anche se non previsti dalla legislazione	
Adozione di altri provvedimenti per l'accessibilità delle strutture a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale	
Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità	

AREA 4 TRASPORTI E VIABILITA'

Disponibilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico	
Al momento della prenotazione o sugli opuscoli, i clienti vengono informati sulle possibilità di raggiungere le strutture con mezzi pubblici	
Servizio navetta	
Utilizzo per la propria attività di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale	
Disponibilità di biciclette in uso alla clientela	
Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o privati	

AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Informazioni generali sul Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e sulle possibilità di fruizione fornite alla clientela	
Informazioni sulle escursioni nel Parco e sui servizi di accompagnamento e guida fornite alla clientela	
Esposizione e distribuzione del materiale promozionale del Parco	
Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali a favore dell'ambiente o della cultura	
Stampa di materiale promozionale su carta riciclata o ecologica	
Esposizioni di immagini e poster dell'area	
Viene formato il personale sui temi del miglioramento della qualità e/o sulla conoscenza dei valori del Parco	
Viene formato il personale sulle tematiche ambientali connesse all'attività svolta: risparmio energetico, risparmio idrico, rifiuti	

AREA 6 AGEVOLAZIONI PER LA COMUNITA' LOCALE

Almeno il 50% del personale impegnato è residente in uno dei Comuni del Parco	
La struttura è ubicata all'interno del perimetro del Parco	

Allegato 1.2 –Campeggi

AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI SPAZI APERTI

1.1 Adozione di criteri di bioedilizia	
Utilizzo di arredi, per interni ed esterni, e materiali tradizionali e naturali	
Utilizzo dei nuovinterventi edilizi e nei recuperi di materiale certificati o accompagnati da ecobilancio	

1.2 Inserimento architettonico e paesaggistico	
Integrazione delle strutture con l'ambiente circostante	
Rispetto dello stile architettonico locale	
Utilizzo di materiali naturali locali	
Mitigazione dell'impatto visivo delle strutture e delle insegne	
Ombreggiatura realizzata con alberature	

1.3 Contenimento dell'occupazione di suolo e dell'impermeabilizzazione dei terreni	
Parcheggi confinanti in aree dedicate (preferibilmente nn ad immediato contatto con la struttura)	
Utilizzo di sentieri già tracciati	

1.4 Contnimento dell'inquinamento acustico	
Utilizzo di sottofondi musicali non invasivi e adeguati ai siti	
Presenza di barriere antirumore ecocompatibili	
Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per controllare il rumore prodotto da macchinari	
Contenimento delle emissioni sonore	
Limitazione a fasce orarie delle attività di animazione	

1.5 Contenimento dell'inquinamento luminoso	
Sensori per lo spegnimento automatico delle luci esterne	
Istallazione di apposite schermature	
Luci esterne limitate a garantire l'orientamento e la sicurezza delle persone	

1.6 Risparmio energetico	
Installazione di lampioni dotati di sensori per il movimento	
Utilizzo di pompe di calore per il condizionamento	
Installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria	
Almeno il 70% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari utilizzati per l'attività hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/02/CE.	
Utilizzo di elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 2003/66/EC)	
Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)	
Gli impianti di condizionamento devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della Direttiva 2002/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi aria-acqua o con una capacità superiore a 12 kW)	
Almeno il 60% di tutte le lampadine installate deve presentare una efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE	

1.7 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile	
Parte dell'energia elettrica proviene da fonti di energia elettrica attraverso l'autoproduzione o l'acquisto (impianti fotovoltaici, impianti solari termici, ecc)	

1.8 Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico	
Impianto per raccolta trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche	
Separazione delle acque grige (lavandini, lavatrici) da quelle nere (WC)	
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti	
Aeromiscelatori e arresto automatico per i rubinetti	
Cassette di scarico a flusso regolabile	
Utilizzo di sistemi di irrigazione localizzata piuttosto che di sistemi a pioggia	
Regolazione dei sistemi di innaffiamento automatico in modo tale che non ci sia spreco di acqua	
Interruttori a tempo per l'erogazione dell'acqua delle docce	

1.9 Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche o non biodegradabili	
Impiego di detersivi e detergenti biodegradabili	
Uso di carta igienica e asciugamani di carta riciclata, o di carta sbiancata senza cloro	
Uso di detergenti e disinfettanti ai soli locali che necessitano per motivi sanitari	
Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle piscine che utilizzi il quantitativo minimo necessario ad asciugare l'igene.	
Utilizzo di asciugamani di stoffa in rotolone autobloccante nei bagni comuni	
Utilizzo di carta igienica e salviette di carta ecologica	

2.1 Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti e reflui	
Separazione dei rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente e al servizio di raccolta e smaltimento offerto dall'amministrazione locale	
Utilizzo, se possibile, di vuoti a rendere o contenitori riutilizzabili per alimenti e bevande	
Non utilizzo di confezioni monoporzione	
Non utilizzo di piatti e posate "usa e getta" o utilizzo degli stessi se prodotti in materiale biodegradabile	
Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti	
Possibilità per camper e roulotte di versare i propri scarichi direttamente in fognatura	

AREA 2 SERVIZI TURISTICI

Organizzazione di iniziative culturali	
Presenza di aree attrezzate per bambini	
Percorso sportivo attrezzato	
Maneggio	
Organizzazione di Trekking a piedi e/o passeggiate	
Organizzazione di escursioni in bicicletta	
Noleggio di bici, sci da fondo, racchette da neve	

AREA 3 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE

Bagni accessibili anche se non previsti dalla legislazione	
Adozione di altri provvedimenti per l'accessibilità delle strutture a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale	
Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità	

AREA 4 TRASPORTI E VIABILITA'

Disponibilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico	
Al momento della prenotazione o sugli opuscoli, i clienti vengono informati sulla possibilità di arrivare con i mezzi pubblici	
Organizzazione del trasporto collettivo dei clienti all'interno all'interno del campeggio o di collegamento ai trasporti pubblici	
Utilizzo per l'attività, di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale	
Disponibilità di mezzi a basso impatto per trasporti interni al campeggio	
Disponibilità di biciclette in uso alla clientela	
Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o privati	

AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Installazione di pannelli che spieghino il corretto comportamento da tenere in un'area protetta	
Attività di animazione sulle tematiche di tutela ambientale, della sostenibilità e delle finalità istitutive di un'area protetta	
Informazioni generali sul Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sulle possibilità di fruizione fornite alla clientela	
Informazioni sulle escursioni nel Parco e sui servizi di accompagnamento e guida, fornite alla clientela	
Distribuzione e esposizione di note informative per la riduzione dei consumi energetici e idrici e per la riduzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento	
Esposizione e distribuzione del materiale promozionale del Parco	
Stampa di materiale promozionale su carta riciclata o ecologica	
Viene formato il personale sui temi del miglioramento della qualità e sulla conoscenza dei valori di Parco	
Viene formato il personale sulle tematiche ambientali connesse all'attività svolta; risparmio energetico, risparmio idrico, rifiuti	

AREA 6 AGEVOLAZIONI PER LA COMUNITA' LOCALE

Almeno il 50% del personale impiegato è residente in uno dei comuni del Parco	
A agevolazioni tariffarie per i residenti nei comuni del Parco	
La struttura è ubicata all'interno del perimetro del parco	

AREA 7 TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI

Conservazione e ripristino di spazi naturali e di elementi del paesaggio agrario	
Conservazione e nuovo impianto delle specie autoctone	
Mantenimento di corridoi ecologici	
Cura dei boschi	
Adozione di accorgimenti per il mantenimento dello stato naturale dei luoghi	
Regolamentazione dei flussi di visitatori nel rispetto delle capacità di carico ecosistemi	

Allegato 1.3 - Agriturismi

AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1.1 Adozione di criteri di bioedilizia per le strutture							
Utilizzo di arredi e materiali tradizionali e naturali							
Riduzione e limitazione dei campi elettromagnetici (impianto elettrico stellare con disgiuntori)							
Utilizzo nei nuovi interventi edilizi e nei recuperi di materiali certificati o accompagnati da ecobilancio							
Ecobilancio: alto livello di durabilità e manutenibilità dell'organismo edilizio							

1.2 Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture	
Rispetto dello stile architettonico locale	
Utilizzo di materiali naturali locali	
Mitigazione dell'impatto visivo delle strutture e delle insegne	
Ombreggiatura dei parcheggi realizzata con alberature	
Utilizzo di essenze autoctone nel verde esterno e di facciata	

1.3 Contenimento dell'occupazione di suolo e dell'impermeabilizzazione dei terreni	
Parcheggi confinanti in aree dedicate (preferibilmente non ad immediato contatto con la struttura)	
Utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni negli spazi scoperti o limitazione delle pavimentazioni impermeabili	

1.4 Qualità dell'inquinamento interno	
Inquinamento elettromagnetico	
Inquinamento elettromagnetico naturale: indagine geobiologica	
Inquinamento elettromagnetico artificiale: assenza di autorimesse interrato sulla verticale delle camere da letto.	
Inquinamento acustico	
Adozione di siepi per l'assorbimento acustico esterno	
Murature e porte con isolamento acustico >45 Db	
Inquinamento luminoso	
Uso di pergole o rampicanti per l'ombreggiamento estivo	
Adozione di camini e di luce nei locali non correttamente esposti o privi di aperture	
Illuminazione esterna a basso inquinamento luminoso	
Sensori per lo spegnimento automatico delle luci esterne	
Qualità dell'aria	
Utilizzo di deumidificatori e/o depuratori	
Sistemi di ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti chiusi	
Mantenimento di un corretto livello di temperatura e umidità relativa dell'aria	
Analisi periodica della qualità dell'aria interna per l'igiene e la salute degli occupanti (VOC, radon)	
Contenimento dell'inquinamento acustico	
Utilizzo di sottofondi musicali non invasivi e adeguati ai siti	
Presenza di barriere antirumore ecocompatibili	
Utilizzo di pannelli fonoassorbenti per controllare il rumore prodotto da macchinari	

1.5 risparmio energetico	
Isolamento termico della struttura	
Impianto di riscaldamento dotato di dispositivi di regolazione automatica e termostatica	
Isolamento termico dell'impianto di riscaldamento	
Circolazione dell'aria davanti ai termosifoni	
Inserimento di un pannello isolante dietro i radiatori posti su una parete esterna	
Chiusura razionale delle valvole termostatiche	
Installazione di pompe di calore per acqua calda, riscaldamento o condizionamento	
Utilizzo di biomasse legnose, metano, Biodiesel o Gpl	
Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura	
Installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per l'integrazione dell'impianto di riscaldamento	
Caldaia di riscaldamento a condensa ed a temperatura variabile	
Almeno il 70% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari utilizzati per l'attività hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE	
Utilizzo di elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 2003/66/EC)	
Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)	
Gli impianti di condizionamento devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della Direttiva 2002/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi aria-acqua acqua-acqua o con una capacità superiore a 12kW)	
Almeno il 60% di tutte le lampadine installate deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE	
Isolamento termico dei serramenti	
Dispositivo di spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento	
Installazione di un limitatore di carico massimo sull'impianto termico	
Lavastoglie e lavatrice allacciate direttamente al circuito dell'acqua calda	

1.6 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Parte dell'energia elettrica proviene da fonti di energia elettrica attraverso l'autoproduzione o l'acquisto (impianti fotovoltaici, impianti solari termici, ecc.)	
---	--

1.7 Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico

Impianti per raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche	
Separazione delle acque grigie (lavandini, lavatrici) da quelle nere (WC)	
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti	
Cassette di scarico a flusso regolabile	
Utilizzo di sistemi di irrigazione localizzata piuttosto che di sistemi a pioggia	
Aeromiscelatori e arresto automatico per rubinetti	
Regolazione dei sistemi di innaffiamento automatico senza spreco di acqua	

1.8 Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche e non biodegradabili

Impiego di detersivi biodegradabili	
Uso di carta igienica e asciugamani di carta riciclata, di carta sbiancata senza cloro	
Uso di detersivi e disinfettanti ai soli locali ne necessitano per motivi sanitari	
Sistemi di dosaggio automatico del disinfettante delle piscine che utilizzino il quantitativo minimo necessario ad assicurare l'igiene	
Utilizzo di asciugamani di stoffa in rotolone autobloccante nei bagni comuni	
Utilizzo di carta igienica e salviette di carta ecologica	
Cambio asciugamani solo su richiesta del cliente	

1.9 Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti e reflui	
Separazione dei rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e smaltimento offerto dall'amministrazione locale	
Raccolta differenziata degli oli e dei grassi alimentari usati e consegna ai consorzi autorizzati allo smaltimento	
Utilizzo, ove possibile, di vuoti a rendere o contenitori riutilizzabili per alimenti e bevande	
Non utilizzo di confezioni monoporzione	
Non utilizzo di piatti e posate "usa e getta" o utilizzo degli stessi se prodotti in materiale biodegradabile	
Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti	

AREA 2 SERVIZI TURISTICI, NATURALISTICI DIDATTICI

Organizzazione di laboratori sull'agricoltura biologica e trasformazioni agroalimentari	
Area dedicata all'esposizione di attrezzi agricoli	
Percorso didattico attrezzato	
Maneggio	
Organizzazione di trekking a piedi e/o passeggiate	
Organizzazione di escursioni in bicicletta	
Noleggio di bici, sci da fondo, racchette da neve	
Corsi di artigianato tipico	
Fornitura di strumenti per l'osservazione delle faune	

AREA 3 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI

Bagni accessibili anche se non previsti dalla legislazione	
Adozione di altri provvedimenti per l'accessibilità delle strutture a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale	
Disponibilità di assistenza agli utenti con disabilità	

AREA 4 TRASPORTI E VIABILITA'

Disponibilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico	
Al momento della prenotazione o sugli opuscoli, i clienti vengono informati sulle possibilità di raggiungere le strutture con mezzi pubblici	
Servizio navetta	
Utilizzo per la propria attività di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale	
Disponibilità di biciclette in uso alla clientela	
Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o privati	

AREA 5 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Informazioni generali sul Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e sulle possibilità di fruizione fornite alla clientela	
Informazioni sulle escursioni nel Parco e sui servizi di accompagnamento e guida fornite alla clientela	
Esposizione e distribuzione del materiale promozionale del Parco	
Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali a favore dell'ambiente o della cultura	
Stampa di materiale promozionale su carta riciclata o ecologica	
Esposizioni di immagini e poster dell'area	
Viene formato il personale sui temi del miglioramento della qualità e/o sulla conoscenza dei valori del Parco	
Viene formato il personale sulle tematiche ambientali connesse all'attività svolta: risparmio energetico, risparmio idrico, rifiuti	

AREA 6 AGEVOLAZIONI PER LA COMUNITA' LOCALE

Almeno il 50% del personale impegnato è residente in uno dei Comuni del Parco	
La struttura è ubicata all'interno del perimetro del Parco	

AREA 7 TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI

Conservazione e ripristino di spazi naturali e di elementi del paesaggio agrario	
Coltivazione a perdere per fauna selvatica	
Realizzazione di colture intrcalari	
Coltivazione di specie vegetali e allevamento di razze domestiche a rischi estinzione	
Cura dei pascoli e dei prati	
Cura dei boschi cedui	

AREA 8 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Adozione di metodi di agricoltura sostenibile	
Adozione di metodi di agricoltura biologica	

Allegato 1.4 - Ristoranti

AREA 1 GESTIONE ECOLOGICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1.1 Adozione di criteri di bioedilizia per le strutture	
Utilizzo di arredi e materiali tradizionali e naturali	
Utilizzo nei nuovi interventi edilizi e nei recuperi di materiali certificati o accompagnati da ecobilancio	
Ecobilancio: alto livello di durabilità e manutenibilità dell'organismo edilizio	

1.2 Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture	
Rispetto dello stile architettonico locale	
Utilizzo di materiali naturali locali	
Mitigazione dell'impatto visivo delle strutture e delle insegne	
Ombreggiatura dei parcheggi realizzata con alberature	
Utilizzo di essenze autoctone nel verde esterno e di facciata	

1.3 Contenimento dell'occupazione di suolo e dell'impermeabilizzazione dei terreni	
Parcheggi confinanti in aree dedicate (preferibilmente non ad immediato contatto con la struttura)	
Utilizzo di materiali permeabili per le pavimentazioni negli spazi scoperti o limitazione delle pavimentazioni impermeabili	

1.4 Contenimento dell'inquinamento interno	
Inquinamento acustico	
Utilizzo di sottofondi musicali non invasivi e adeguati ai siti	
Presenza di barriere anti rumore ecocompatibili e pannelli fonoassorbenti	
Inquinamento luminoso	
Uso di pergole o rampicanti per l'ombreggiamento estivo	
Adozione di camini e di luce nei locali non correttamente esposti o privi di aperture	
Illuminazione esterna a basso inquinamento luminoso	
Sensori per lo spegnimento automatico delle luci esterne	
Qualità dell'aria	
Utilizzo di deumidificatori e/o depuratori	
Sistemi di ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti chiusi	
Mantenimento di un corretto livello di temperatura e umidità relativa dell'aria	

1.5 risparmio energetico	
Isolamento termico della struttura	
Impianto di riscaldamento dotato di dispositivi di regolazione automatica e termostatica	
Isolamento termico dell'impianto di riscaldamento	
Circolazione dell'aria davanti ai termosifoni	
Inserimento di un pannello isolante dietro i radiatori posti su una parete esterna	
Chiusura razionale delle valvole termostatiche	
Installazione di pompe di calore per acqua calda, riscaldamento o condizionamento	
Utilizzo di biomasse legnose, metano, Biodiesel o Gpl	
Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura	
Installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per l'integrazione dell'impianto di riscaldamento	
Caldaia di riscaldamento a condensa ed a temperatura variabile	
Almeno il 70% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari utilizzati per l'attività hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE	
Utilizzo di elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 2003/66/EC)	
Utilizzo di caldaie ad alto rendimento (direttiva 92/42/CEE)	
Gli impianti di condizionamento devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della Direttiva 2002/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche o apparecchi aria-acqua acqua-acqua o con una capacità superiore a 12kW)	
Almeno il 60% di tutte le lampadine installate deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva europea 98/11/CE	
Isolamento termico dei serramenti	
Dispositivo di spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento	
Installazione di un limitatore di carico massimo sull'impianto termico	
Lavastoglie e lavatrice allacciate direttamente al circuito dell'acqua calda	

1.6 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile	
Parte dell'energia elettrica proviene da fonti di energia elettrica attraverso l'autoproduzione o l'acquisto (impianti fotovoltaici, impianti solari termici, ecc.)	

1.7 Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque di scarico	
Impianti per raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche	
Separazione delle acque grigie (lavandini, lavatrici) da quelle nere (WC)	
Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti	
Cassette di scarico a flusso regolabile	
Aeromiscelatori e arresto automatico per rubinetti	

1.8 Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche e non biodegradabili	
Impiego di detersivi biodegradabili	
Uso di carta igienica e asciugamani di carta riciclata, di carta sbiancata senza cloro	
Uso di detersivi e disinfettanti ai soli locali ne necessitano per motivi sanitari	
Utilizzo di asciugamani di stoffa in rotolone autobloccante nei bagni comuni	
Utilizzo di carta igienica e salviette di carta ecologica	

1.9 Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti e reflui	
Separazione dei rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente ed al servizio di raccolta e smaltimento offerto dall'amministrazione locale	
Raccolta differenziata degli oli e dei grassi alimentari usati e consegna ai consorzi autorizzati allo smaltimento	
Utilizzo, ove possibile, di vuoti a rendere o contenitori riutilizzabili per alimenti e bevande	
Non utilizzo di confezioni monoporzione	
Non utilizzo di piatti e posate "usa e getta" o utilizzo degli stessi se prodotti in materiale biodegradabile	
Dotazione di contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti	
Adozione di specifiche azioni per la riduzione degli imballaggi	

AREA 2 ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE DISABILI

Bagni accessibili anche se non previsti dalla legislazione	
Adozione di altri provvedimenti per l'accessibilità delle strutture a persone con ridotta capacità motoria e sensoriale	

AREA 3 TRASPORTI E VIABILITA'

Disponibilità degli orari dei servizi di trasporto pubblico	
Al momento della prenotazione o sugli opuscoli, i clienti vengono informati sulle possibilità di raggiungere le strutture con mezzi pubblici	
Servizio navetta	
Utilizzo per la propria attività di mezzi elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale	
Disponibilità di biciclette in uso alla clientela	
Convenzioni con servizi di trasporto collettivo pubblici o privati	

AREA 4 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Informazioni generali sul Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e sulle possibilità di fruizione fornite alla clientela	
Informazioni sulle escursioni nel Parco e sui servizi di accompagnamento e guida fornite alla clientela	
Esposizione e distribuzione del materiale promozionale del Parco	
Partecipazione o sponsorizzazione di iniziative di enti locali a favore dell'ambiente o della cultura	
Stampa di materiale promozionale su carta riciclata o ecologica	
Esposizioni di immagini e poster dell'area	
Viene formato il personale sui temi del miglioramento della qualità e/o sulla conoscenza dei valori del Parco	
Viene formato il personale sulle tematiche ambientali connesse all'attività svolta: risparmio energetico, risparmio idrico, rifiuti	

AREA 5 AGEVOLAZIONI PER LA COMUNITA' LOCALE

Almeno il 50% del personale impegnato è residente in uno dei Comuni del Parco	
La struttura è ubicata all'interno del perimetro del Parco	
Utilizzo di materiali e prodotti dell'artigianato tipico locale	
Utilizzo di materiali e prodotti dell'artigianato tipico locale per decorare le proprie strutture o i propri locali	
Promozione di prodotti artigianali e agroalimentari tipici	
Concessione di uno spazio espositivo o di vendita per le produzioni artigianali o agroalimentari locali	

AREA 6 PRODOTTI AGROALIMENTARI

1.1 Utilizzo di prodotti agroalimentari tipici locali e di qualità certificata	
Almeno il 50% dei prodotti agroalimentari utilizzati è di provenienza locale	
Vengono utilizzati i prodotti in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg.CEE 2081/92; 2082/92)	
Vengono utilizzati i prodotti in possesso della denominazione e del logo del Parco	
Offerta di un menù tradizionale regionale contenente le informazioni sulle caratteristiche e l'origine dei prodotti	
Non si utilizzano materie prime, semilavorati ed alimenti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM)	
Impiego prevalentemente di prodotti freschi per le preparazioni gastronomiche a base di ortofrutta e carne	
Offerta i piatti vegetariani opportunamente indicati	
1.2 Utilizzo di prodotti agroalimentari biologici	
Almeno il 50% dei prodotti agroalimentari utilizzati è ottenuto con metodi di produzione biologica (Reg.CEE 2092/91 e successive modifiche) con segnalazione nei menù	

ALLEGATO 1.5

Schema di convenzione tra l'Ente Parco ed il soggetto richiedente la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran

Sasso e Monti della Laga

L'anno, il giorno....., presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sita in Assergi (L'Aquila), Via del Convento

tra

L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nella persona del Direttore,, nato a..... (.....) il e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di seguito denominato "Ente Parco";

e

il Sig., nato a.....il e residente a....., in (C.F.), nella sua qualità di legale rappresentante della;

Premesso che:

- l'Ente Parco, ai sensi dell'art.14 della legge quadro sulle aree protette n° 394/1991 intende promuovere l'utilizzo del Nome e del logo del Parco alle attività, prodotti e servizi presenti nel territorio; a tal fine l'Ente Parco ha predisposto un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Delibera n°../06 delche disciplina le condizioni di concessione d'uso del nome e del logo del Parco;

che la società/Ditta/Cooperativa

- ha presentato domanda di concessione d'uso del nome e del logo del Parco;
- ha preso visione e accettato per iscritto i contenuti del Regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo, del regolamento attuativo con i relativi allegati, del Manuale per la gestione del logo ;
- ha inviato all'Ente Parco la documentazione richiesta;

che le risultanze dell'audit del parco ovvero di parte terza hanno prodotto esito positivo;

che l'istruttoria effettuata dagli organismi competenti ha dato esito positivo come risulta dalla Determinazione n° ___ del ___/___/___ adottata dal Direttore dell'Ente Parco.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come innanzi costituite, dichiarando la premessa a far parte integrante della presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la concessione alla Società/Ditta/Cooperativadell'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga alle condizioni qui di seguito specificate.

Art. 2

Identificazione del concessionario e del prodotto- attività o servizio

1. Il concessionario ed il prodotto, attività, servizio autorizzato sono identificati con un codice numerico, in cui le prime tre cifre indicano il concessionario, le seconde tre il prodotto, attività o servizio autorizzato, le ultime due l'anno di rilascio.

Codice assegnato: ___ / ___ / ___ per:

Codice assegnato: ___ / ___ / ___ per:

Codice assegnato: ___ / ___ / ___ per:

2. Per concessionario si intende il soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale in uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ovvero che ha stipulato con il Parco il Patto di Associazione;.
3. Il prodotto, attività o servizio si intende autorizzato quando rispetta i requisiti disciplinati dal regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco, dal regolamento attuativo per _____, da Manuale per la gestione del logo, a seguito della verifica ispettiva così come stabilito dal Regolamento in premessa richiamato.

Art. 3

Impegni del Concedente

1. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, verifica e garantisce che l'uso del nome e del logo del Parco avvenga in osservanza di quanto espressamente previsto nel manuale di gestione e nel regolamento di cui in premessa.
2. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga istituisce un Albo Ufficiale dei Prodotti, attività e servizi a cui è stato concesso l'uso del nome e del logo del Parco, nel quale, per ogni prodotto, attività o servizio, viene identificato anche il concessionario.
3. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il beneficiario.
4. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a tutelare i concessionari dell'uso del nome e del logo da eventuali usi non consentiti degli stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Art. 4

Impegni del Concessionario

1. Il Concessionario opera sotto la diretta responsabilità del suo legale rappresentante che, in particolare, garantisce che l'uso del nome e del logo del Parco avvenga nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento

quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del parco, dal regolamento attuativo per e dal manuale di gestione specificati in premessa.

2. E' fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, ancorché successori a titolo particolare, in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la decadenza di pieno diritto della concessione.
3. Il concessionario si impegna a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
4. Il Concessionario si impegna ad informare immediatamente il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dell'eventuale:
 - Interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione;
 - Variazione del legale rappresentante;
 - Variazione della ragione sociale;
 - Variazione significativa del metodo produttivo.
- 5..L'emblema deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che sono indicate dal Parco.
- 6..E' vietato esporre, propagandare o comunque utilizzare in alcun modo riproduzioni dell'emblema del Parco anche solo parzialmente difformi rispetto alle indicazioni di cui al comma precedente del presente articolo.
- 7..A fronte dell'utilizzo di riproduzioni come sopra difformi, l'Ente procede a diffidare il concessionario dal porre fine immediatamente e comunque non oltre quindici giorni , a tale utilizzo.
- 8..Il Parco si riserva comunque, in presenza di preventiva richiesta da parte del soggetto interessato, di valutare eventuali modalità di utilizzo dell'emblema non rispondenti alle indicazione predette.
- 9..Il concessionario può utilizzare l'emblema esclusivamente per promuovere l'attività da esso esercitata e per la quale la concessione è stata ottenuta.
- 10..Il concessionario non può utilizzare l'emblema:
 - per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
 - per promuovere strutture diverse da quelle indicate come sede dell'attività per il quale la concessione è stata rilasciata;
 - per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
 - per promuovere eventuali attività condotte da terzi all'interno della struttura.
- 11..L'emblema, a richiesta dell'interessato e previa autorizzazione dell'Ente Parco, può essere utilizzato mediante l'applicazione dello stesso sul vestiario del personale addetto all'attività per la quale è chiesta la concessione.
12. Il concessionario si impegna a non usare l'emblema e/o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga :
 - h. per scopi contrari alla legge;
 - i. in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco o, comunque, per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale.
 - j. Per contraddistinguere prodotti o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
 - k. In azioni pubblicitarie e promozionali non preventivamente approvate dall'Ente parco;
 - l. Alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;

- m. In modo che ne possa derivare danno o discredito al Parco o alla sua immagine ovvero pregiudizio ai danni del consumatore.
- n. Quale propria ragione commerciale o parte di essa.

13. Il concessionario si obbliga altresì:

- l. A non depositare marchi o contrassegni propri in tutto o in parte confondibili con l'emblema o la denominazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
- m. Ad operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività e ad standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio secondo il Piano di cui al precedente art.8.
- n. A non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori.
- o. A promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, una immagine di qualità del Parco.
- p. A tenersi aggiornato circa le attività svolte nel Parco e, in particolare, sulle iniziative dell'Ente relativamente alla promozione del sistema turistico, impegnandosi a prestare, per quanto possibile, un'attività di partecipazione.
- q. A rendere disponibile ai propri utenti e a tutti coloro che ne facciano richiesta una informazione scritta, sintetica e divulgativa, sull'impatto ambientale, sociale ed economico dell'attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell'ottenimento della concessione dell'emblema, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica. Le caratteristiche di tale informazione e il carico degli oneri della realizzazione sono definite dalla convenzione di concessione.
- r. A rendersi disponibile a fornire informazione sulla propria attività utili allo svolgimento di una analisi ambientale della stessa ed alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dal Parco.
- s. Ad individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali l'emblema e/o denominazione è stato concesso e che curi i rapporti con il parco.
- t. Ad utilizzare per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, materiali promozionali) contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità del parco e del presente regolamento.
- u. Ad assicurare, nell'esercizio dell'attività, la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale informativo relativo al Parco, nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche o legate al turismo che si svolgono nell'ambito territoriale di riferimento dell'emblema (ad esempio, informazione sui musei, eventi etc.) e che siano concessionarie dell'emblema del parco.

Art. 5

Modalità per l'utilizzo del nome e del logo del Parco

1. L'uso del nome e del logo del Parco può essere riportato esclusivamente sui prodotti, attività o servizi autorizzati di cui alla presente convenzione e secondo le indicazioni riportate nei Regolamenti richiamati.
2. Il concessionario avrà facoltà di riportare sui documenti commerciali, promozionali o pubblicitari e sulla carta intestata il nome ed il logo del Parco, purché in essi non ci siano riferimenti a prodotti o attività non oggetto della concessione dell'uso del nome e del logo.
3. L'utilizzo del nome e del logo del Parco deve avvenire in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, a meno che il concessionario non riceva espressa autorizzazione da parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art. 6

Risoluzione anticipata della convenzione

1. L'Ente Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente convenzione qualora il concessionario non rispetti gli obblighi prescritti a suo carico nei Regolamenti richiamati e nel Manuale di Gestione, ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al concessionario e quindi al risarcimento del danno ai sensi di legge.
2. In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.
3. risoluzione anticipata della convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avviene in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R.
4. Nel caso di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si riserva di intraprendere le iniziative più opportune al fine di tutelare gli altri beneficiari dell'uso del nome e del logo del Parco.

Art. 7

Recesso

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, la parte recedente dovrà versare all'altra entro dieci giorni dal recesso la somma di € a titolo di penale .

Art. 8

Forza maggiore

Il presente contratto potrà essere annullato o rescisso, senza obbligo di risarcimento per le parti, solo nei casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Art. 9

Effetti della cessazione della convenzione

Dal momento della cessazione del presente contratto, al concessionario è fatto divieto di usare o permettere di usare il nome e/o il logo del Parco concedente.

Art.10

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile soltanto mediante apposita istanza da inoltrare a mezzo di raccomandata A/R., ovvero consegnata a mano all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, entro tre mesi dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione ed a seguito di verifica positiva da parte dell'Ente concedente della permanenza dei requisiti prescritti a carico del concessionario nei Regolamenti e nel Manuale sopra richiamati.

Art. 11

Corrispettivo d'uso

Il concessionario si impegna ad erogare al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nei modi e nelle forme previste dai Regolamenti in allegato, il corrispettivo annuale di €.....

Art. 12

Modifiche della convenzione

Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente convenzione , non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Art.13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia al Regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco, al regolamento attuativo ...,al Manuale di gestione d'uso nonché alle disposizioni in materia di obbligazioni previste nel codice di rito.

Art. 15

Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata i seguenti allegati:

1. regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco;
2. regolamento attuativo.....
3. manuale di gestione
4.

Art. 16

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà competente il Foro di L'Aquila.

Letto, approvato e sottoscritto

Assergi il

**Il Coordinatore tecnico-amministrativo dell'Ente Parco Nazionale
Il Concessionario del Gran Sasso e Monti della Laga**

.....
.....

ALLEGATO 1.6

RICHIESTA DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

Ai sensi del Regolamento per la concessione del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Delibera di Consiglio Direttivo n. 00/06 del 08 agosto 2006

Soggetto proponente

Ragione sociale
Partita IVA:

Sede Legale		
Città		
Via	n.civico	
Cap.	Prov.	
Tel.	Fax	Email
Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)		
Città		
Via	n.civico	
Cap.	Prov.	

Rappresentante legale		
Nome	Cognome	Codice Fiscale
Referente della ditta per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga		
Nome	Cognome	Codice Fiscale

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, richiede l'uso del logo e della denominazione del Parco per l'attività _____ e dichiara che:

- 1) i servizi e/o attività per i quali viene richiesto l'uso del marchio, sono ottenuti ed erogati nel rispetto dei requisiti prescritti per l'attività _____ nel regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco, del regolamento attuativo _____, del relativo manuale di gestione;
- 2) ha preso visione ed accetta i contenuti del Regolamento quadro per la concessione d'uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del regolamento attuativo _____, del relativo Manuale per la gestione del logo e della convenzione di concessione.

Si allega alla presente la documentazione richiesta come di seguito riportato:

1. Certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il rilascio della concessione;
2. Piano di miglioramento
3. Regolamento quadro per la concessione dell'uso e del nome del logo controfirmato per accettazione;
4. Regolamento attuativocontrofirmato per accettazione;
5. Convenzione di concessione controfirmata per accettazione;
6.
7.

- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

Il sottoscritto si impegna infine a dare libero accesso al personale dell'Ente e/o dell'Organismo di Controllo per l'audit di ingresso e di mantenimento.

In attesa di riscontro

Il Rappresentante Legale

.....



Allegato A

.....



Allegato B

.....



Allegato C